

L'IMPEDIMENTO DEL CONTROLLO AMBIENTALE: ALLA RICERCA DEL TIPO

Niccolò Decorato*



OBSTRUCTION TO ENVIRONMENTAL CONTROLS: IN SEARCH OF TYPICALITY

KEYWORDS obstructions to controls – environmental crimes – workplace hygiene and safety – typicality

SOMMARIO 1. Un delitto semilavorato. — 2. Le attività di controllo impedito, intralciate od eluse: eterogeneità e rischi di indeterminazione. — 3. L'impedimento del controllo come reato a forma libera. — 4. Le modalità della condotta, un tentativo di specificazione. — 5. Gli eventi alternativi.

1. Un delitto semilavorato

Il delitto di “impedimento del controllo”, di cui all'art. 452-*septies* c.p., fa parte del pacchetto di novità introdotte dalla legge 22 maggio 2015, n. 68 con il varo del Titolo VI-*bis* del Libro II del codice, dedicato ai delitti contro l'ambiente. Proprio in ragione della sua relativamente recente introduzione, pare non risultino ancora precedenti editi in materia, così come è scarna la produzione dottrinale dedicatagli, al punto che potrebbe definirsi, allo stato degli atti, un “reato d'appendice”, collocato dagli autori, secondo la scansione codicistica, subito dopo i ben più noti fratelli che lo precedono e più per amor di completezza che per altro.

Ciò non ostante, anzi, forse anche per questo, ma soprattutto in ragione della sua non perspicua formulazione, si presta invece a possibili eccessi applicativi, risultando il suo ambito facilmente dilatabile, al punto da suscitare seri dubbi in punto di tassatività e determinatezza del precetto, la cui funzione di tutela sembra essere orientata, più che all'ambiente in sé, alle funzioni di controllo e vigilanza attribuite alla pubblica amministrazione¹.

* Praticante avvocato del Foro di Firenze

¹ Sull'oggetto giuridico della fattispecie *de qua*, cfr.: P. DI FRESCO, *Commento agli artt. 452-sexies, 452-septies c.p. e 7, comma 8, l. n. 68/2015: impedimento del controllo* in *Trattato di diritto penale: parte generale e speciale, riforme 2008-2015*, diretto da A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA, Torino, UTET, 2015, pp. 1054-1055; G. AMENDOLA, *Ecoreati: il nuovo delitto di impedimento*

Da qui l'opportunità di una lettura che, in via anticipata, funga da ragionevole argine alle futuribili sortite ermeneutiche della giurisprudenza, in nome dei principi cardine del nostro diritto penale: tipicità, determinatezza, frammentarietà.

2. Le attività di controllo impedito, intralciate od eluse: eterogeneità e rischi di indeterminazione

Il delitto di cui all'art. 452-*septies* c.p. punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni, "salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti".

Anzitutto, è di palmare evidenza la distonia causata dall'aggiunta, operata in seno alla Commissione al Senato, della "sicurezza e igiene del lavoro" come possibile oggetto dell'attività di vigilanza impedita, intralciata od elusa. Per quanto condivisibile nel merito l'incriminazione, lascia perplessi l'aggiunta di tale ambito a quello del "controllo ambientale" (locuzione già di per sé parzialmente indeterminata), che stride con la collocazione nel Titolo VI-*bis* del Libro II del codice, la cui oggettività giuridica, l'ambiente, è per il resto uniforme e conforme alla sua rubrica. Non si capisce, insomma, perché "macchiarlo" con un delitto *ictu oculi* pluri-offensivo, che "sporca" l'organicità della novella codicistica². Nondimeno, vi è in dottrina chi giustifica tale operazione sulla scorta della tradizionale affinità dei settori del controllo ambientale e di quello sulla sicurezza e igiene sul lavoro, oltre che per via delle strette correlazioni tra ambienti di lavoro interni ed esterni al sito produttivo³, benché si tratti di controlli

del controllo. Primi appunti, in www.lexambiente.it, 2015; C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, Torino, Giappichelli, 2016, p. 273; C. RUGA RIVA, *Il delitto di impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.). La tutela di funzioni ambientali assurge a bene giuridico esplicito*, in www.lexambiente.it, 2017; F. DONELLI, *La fattispecie di impedimento del controllo* in *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, diretto da N. Pisani e L. Cornacchia, Bologna, Zanichelli, 2018, pp. 225-226; A. GALANTI, *I delitti contro l'ambiente: analisi normativa e prassi giurisprudenziale*, Pisa, Pacini Giuridica, 2021, p. 107.

² Così già M. TELESCA, *Osservazioni sulla L. n. 68/2015 recante "disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente": ovvero i chiaroscuri di una agognata riforma*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2015, pp. 31-32.

³ P. DI FRESCO, *Impedimento del controllo*, cit., p. 1054; G. AMENDOLA, *Ecocreati: il nuovo delitto di impedimento del controllo*, cit., che pur riconosce il "rischio di debordare dall'oggetto della legge n. 68"; C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 271.

affidati alla vigilanza di autorità diverse (Arpa e Spresal)⁴. Viene peraltro fatto notare come i punti di contatto vi siano anche dal punto di vista normativo, avendo non a caso la stessa legge 68/2015 introdotto nel D.Lgs. 152/2006 una disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia ambientale ricalcata su quella prevista dal D.Lgs. 758/1994 in materia di sicurezza e igiene del lavoro⁵. Considerazioni condivisibili, ma che attengono al merito della scelta di politica criminale più che rispondere alla doglianza di carattere tecnico-giuridico: il legislatore poteva infatti benissimo seguire la stessa linea, ma collocando altrove un reato gemello a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.

Al di là di queste osservazioni dal punto di vista della coerenza fra *locus* normativo ed oggetto giuridico, l'ambito applicativo appare problematicamente vasto – e vago – non solo per la menzione di settori di controllo eterogenei, “ma anche perché il riferimento ai controlli ambientali, senza alcuna ulteriore specificazione, consente di applicare la norma a tutte le attività di verifica rientranti, senza esclusione alcuna, nell'ambito di tale disciplina”⁶, con la conseguenza che il delitto sarà configurabile anche con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al D.Lgs. 152/2006 od oggetto di altre disposizioni a tutela dell'ambiente, quindi anche con riferimento a “quelle rientranti nei poteri-doveri di intervento dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'art. 13 Legge 689/81 e degli artt. 55 e 354 cod. proc. pen.”⁷. In particolare si potrebbe porre il problema dei controlli di carattere urbanistico e paesaggistico, i quali a stretto rigore non ricadono nella dizione di “controllo ambientale”, in ragione del differente bene giuridico tutelato, ma che potrebbero diventare oggetto di un'interpretazione estensiva (se non analogica) da parte della giurisprudenza, sulla base dell'oggettiva contiguità normativa, dovuta anche all'evoluzione storica della tutela ambientale, che in un primo momento ha trovato fondamento nell'art. 9, co. 2 Cost., il quale contempla il solo “paesaggio”⁸. Per tale motivo parte della dottrina ritiene questo aspetto controverso e segnala peraltro che è la “tradizione vaghezza del bene-ambiente (il quale può intendersi in accezione materiale o immateriale), unita alla non

⁴ P. DI FRESCO, *Impedimento del controllo*, cit., p. 1054; C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 271.

⁵ G. AMENDOLA, *Ecoreati: il nuovo delitto di impedimento del controllo*, cit.

⁶ L. RAMACCI, *Diritto penale dell'ambiente*, Piacenza, La Tribuna, 2015, p. 392.

⁷ L. RAMACCI, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 392; in senso adesivo, C. RUGA RIVA, *Il delitto di impedimento del controllo*, cit.

⁸ Come noto, la Legge costituzionale 11 Febbraio 2022, n. 1 ha ora aggiunto all'art. 9 un co. 3: “*Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali*”.

facile individuazione del bene giuridico rispetto a taluni reati” che renderà “problematica la riconduzione dei relativi controlli a quelli ambientali o meno”, prospettando quale criterio selettivo il ricadere o meno dei controlli “sull’ambiente (o suoi aspetti [...]) come oggetto materiale o come bene giuridico, anche non esclusivo”⁹. Il che, più che una soluzione al quesito iniziale ne pare una sua diversa formulazione, specie se si considera la facilità con cui sarebbe possibile appellarsi ad una presunta pluri-offensività delle condotte che le varie discipline di settore cercano di prevenire con i rispettivi controlli. Se non si vogliono sacrificare i principî di determinatezza e frammentarietà del diritto penale, l’interpretazione costituzionalmente orientata sarebbe intendere la nozione di “controllo ambientale” come un riferimento non alla natura sostanziale degli interessi sottesi in concreto ai singoli controlli (con il rischio di confondere l’eventuale risultato od oggetto materiale del controllo con la *ratio* della previsione del suo espletamento), bensì a tutti e soli quei controlli che l’ordinamento prevede in materia specificamente ambientale, cioè in definitiva quelle attività di ispezione, prevenzione e repressione degli illeciti che abbiano una natura ambientale determinabile *ex ante* con riguardo alla loro disciplina istitutiva. Il che escluderebbe ipotesi di confine, dubbie, ovvero polifunzionali, oltre a consentire di selezionare celermente i procedimenti già in fase di indagini preliminari con la risoluzione di una questione preliminare, quella della natura del controllo impedito, intralciato od eluso, che potrebbe farsi *per tabulas* avendo esclusivo riguardo all’assetto normativo, con notevoli vantaggi in punto di certezza del diritto ed economia processuale. Senza contare che limiterebbe l’incidenza dell’eccezione di ignoranza sulla legge extra-penale, limitandola a quei casi in cui l’errore sia sulla riconducibilità degli agenti della pubblica amministrazione concretamente presentatisi al novero di quelli incaricati di tale genere di controlli.

3. L’impedimento del controllo come reato a forma libera

Quanto alla struttura della fattispecie, sono state prospettate due diverse ricostruzioni.

Anzitutto, abbiamo una prima, chiara indicazione nella Relazione dell’Ufficio del massimario della Corte di Cassazione: “[l]a previsione introduce una fattispecie di reato a forma vincolata – poiché l’impedimento deve realizzarsi negando o ostacolando l’accesso ai luoghi, ovvero mutando artificiosamente lo stato dei luoghi – che

⁹ C. RUGA RIVA, *Il delitto di impedimento del controllo*, cit.

peraltro non costituisce un semplice corollario di quanto disposto dagli articoli precedenti, in quanto la norma è destinata a trovare applicazione tutte le volte che sia ostacolato un campionamento o una verifica ambientale”¹⁰.

Ricostruzione fra l'altro pedissequamente ripresa da quanto esposto in sede di relazione orale dal Senatore Albertini in Senato: “[l]’impedimento deve realizzarsi negando o ostacolando l’accesso ai luoghi, ovvero mutando artificiosamente lo stato dei luoghi. Questa fattispecie non costituisce un semplice corollario di quanto disposto dagli articoli precedenti, perché è destinata a trovare applicazione ogniqualvolta sia ostacolato un campionamento o una verifica ambientale. Peraltro, laddove l’ostacolo sia posto, ad esempio, con mezzi meccanici, in base al successivo articolo 452-*novies* deve esserne disposta la confisca”¹¹.

Già nella *mens legislatoris* quindi appare chiaro l’intento di tipizzare tre modalità della condotta consistenti, da una parte, nel diniego od ostacolo all’accesso ai luoghi, dall’altra, nell’immutazione dei luoghi stessi¹². Una chiarezza che, ad onor del vero, un po’ si perde nel testo di legge, che finisce per far apparire la predisposizione di ostacoli come potenzialmente ricomprendente anche attività non connesse all’accesso ai luoghi, ma all’espletamento dei controlli una volta effettuato l’accesso.

Tant’è che in dottrina vi è chi ritiene che l’ostacolo possa avere anche natura cognitiva, riconducendo a tale ipotesi, con particolare riferimento all’immutazione non del *locus* bensì dell’*opus* che vi insiste (es. smontaggio e rimozione temporanei di condutture abusive o di camini non autorizzati), “condotte che frappongono alle autorità di controllo un ostacolo nella ricostruzione della realtà, impedendo loro di comprendere (o di comprendere tempestivamente) la configurazione dell’impianto e/o il suo impatto ambientale”; il che sarebbe “interpretazione certo estensiva, ma [...] compatibile con il tenore letterale della norma, e dunque non analogica”¹³. Parimenti vi è chi ritiene rientrino nella fattispecie condotte frequenti nella prassi, quali “la predisposizione di bypass degli scarichi, il sottrarre alla vista una massiccia diluizione degli stessi, la mirata riduzione dell’attività di un impianto, l’occultamento di specifiche attività incidenti sul carico inquinante di un determinato processo produttivo e, finanche, il rifiuto della doverosa e necessaria collaborazione che determini le conseguenze descritte dalla norma”¹⁴.

¹⁰ P. MOLINO, *Rel. n. III/04/2015* dell’Ufficio del massimario della Corte di Cassazione, pp. 24-25.

¹¹ Sen. ALBERTINI, in *Resoconto stenografico della 388ª seduta pubblica (antimeridiana), mercoledì 11 febbraio 2015*, p. 49.

¹² Così anche M. TELESCA, *Osservazioni sulla L. n. 68/2015*, cit., p. 31.

¹³ C. RUGA RIVA, *Il delitto di impedimento del controllo*, cit.

¹⁴ L. RAMACCI, *Diritto penale dell’ambiente*, cit., p. 392.

Ma vi è anche chi va oltre, ritenendo, quanto alla “predisposizione di ostacoli”, che “tale attività possa essere posta in essere non solo attraverso la predisposizione di ostacoli “fisici”, come *bypass*, *offendicula* o altro, ma anche attraverso l’artificiosa predisposizione di ostacoli amministrativi”, chiedendosi poi se possa integrarsi il reato in particolare attraverso l’abuso del diritto di difesa e ritenendo che ciò sia, in astratto, possibile, ma “con l’avvertenza che l’eventuale contestazione della norma incriminatrice in esame dovrà essere riservata ad ipotesi assolutamente eccezionali”¹⁵.

Tali letture, quando non trasmodano in vera e propria analogia, appaiono ricondurre alla frapposizione di ostacoli ipotesi casomai classificabili come immutazione artificiosa dello stato dei luoghi, dovendosi intendere l’*opus* oggetto di controllo ambientale o di sicurezza e igiene sul lavoro come parte del *locus* su cui insiste. È la stessa progressione delle modalità della condotta elencate a suggerire che anche la predisposizione di ostacoli abbia come riferimento non l’attività di controllo, ma il luogo, *rectius* l’accesso ai luoghi. E, d’altronde, se l’ostacolo fosse ostacolo all’attività di controllo anziché all’accesso, sarebbe una superfetazione richiedere poi l’evento dell’impedimento, intralcio, elusione o compromissione dei risultati di tale attività, non potendo definirsi ostacolo ciò che non abbia tali effetti; laddove invece, più correttamente, si aderisca all’interpretazione per cui gli ostacoli la cui predisposizione è punita dalla norma sono ostacoli all’accesso ai luoghi, si comprende l’ulteriore richiesta di eventi di impedimento, intralcio, elusione o compromissione dei risultati dell’attività di controllo, essendo concettualmente possibile che ciò che è di ostacolo all’accesso ai luoghi non sia per ciò stesso causativo di un effettivo disturbo delle funzioni di vigilanza. Un’ulteriore argomentazione a favore di quest’impostazione è quella testuale: viene usata la locuzione “predisponendo ostacoli”, anziché la più immediata “ostacolando” proprio perché la *mens legis* non pensa ad una generica, vaga ed onnicomprensiva condotta di ostacolo agli accertamenti, bensì ad una specifica modalità offensiva che prevede la materiale e fisica *predisposizione* di ostacoli, la quale non è che il *pendant* della precedente condotta di diniego d’accesso, che non può che consistere nella omissione delle condotte necessarie ad ottemperare alla richiesta di accesso da parte dell’autorità, non essendo pensabile che una mera dichiarazione di rifiuto dell’accesso possa produrre alcuno degli eventi richiesti, atteso che le autorità preposte ai controlli potrebbero tranquillamente procedervi nonostante il dissenso del privato, in quanto a ciò legittimate dalla legge: ciò che ha idoneità lesiva rispetto all’espletamento delle funzioni di controllo della PA è

¹⁵ A. GALANTI, *I delitti contro l’ambiente*, cit., pp. 107-108.

piuttosto, da un lato, l'omissione di condotte doverose tese a consentire l'accesso, quali l'apertura di cancelli, serrature, lucchetti e quant'altro, poiché può comportare una complicazione e/o un ritardo delle operazioni di ispezione, oltre che maggiori spese; dall'altro, la materiale predisposizione di barriere all'accesso od altri ostacoli di sorta laddove non ve ne erano (es. saldare le porte di un cancello per impedire l'accesso a dei mezzi di rilevazione). La predisposizione di ostacoli, in un certo senso, non sarebbe che l'equivalente commissivo dell'ipotesi omissiva del denegato accesso.

La precisa delimitazione della condotta di ostacolo non è tuttavia l'unico punto controverso della fattispecie oggettiva. In sede di prima lettura si è affacciata una diversa interpretazione della disposizione, per cui, anziché aversi tre modalità della condotta (diniego di accesso, predisposizione di ostacoli, immutazione dello stato dei luoghi) e quattro eventi alternativi (impedimento, intralcio, elusione, compromissione degli esiti dell'attività di vigilanza e controllo)¹⁶, si tratterebbe di una disposizione a più fattispecie, l'una a forma vincolata, l'altra a forma libera. Da una parte vi sarebbe la fattispecie di impedimento, intralcio od elusione delle attività di controllo tramite il diniego di accesso, la predisposizione di ostacoli o l'immutazione dello stato dei luoghi, dall'altro un delitto causalmente orientato costituito dalla compromissione degli esiti dell'attività di vigilanza e controllo, in qualunque modo cagionata¹⁷.

Senonché questa tesi è stata successivamente refutata da chi l'aveva prospettata, escludendo che "la compromissione non rappresenti un'autonoma modalità di offesa alle funzioni di controllo: l'uso dei tre gerundi e poi dell'indicativo impone (o suggerisce) di collegare le tre modalità tipiche, alternative tra loro, ai quattro risultati; tesi che, inoltre, garantisce un più elevato grado di precisione alla fattispecie"¹⁸.

4. Le modalità della condotta, un tentativo di specificazione

Delle tre modalità della condotta, l'unica che pare non presentare particolari problemi interpretativi è quella che la norma descrive usando la locuzione "mutando artificiosamente lo stato dei luoghi". Infatti, per un verso, la mente corre

¹⁶ Tesi sostenuta da P. MOLINO, *Rel. n. III/04/2015, cit.*, pp. 24-25; L. RAMACCI, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 392; C. RUGA RIVA, *Il delitto di impedimento del controllo*, cit.

¹⁷ Segnatamente: P. DI FRESCO, *Impedimento del controllo*, cit., p. 1055; G. AMENDOLA, *Ecoreati: il nuovo delitto di impedimento del controllo*, cit.; C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 272; F. DONELLI, *La fattispecie di impedimento del controllo*, cit., pp. 226-227.

¹⁸ C. RUGA RIVA, *Il delitto di impedimento del controllo*, cit.

immediatamente alla fattispecie di frode processuale di cui all'art. 374 c.p., dove è usata la consimile espressione "immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone", per cui si potrebbe pensare di mutuare una qualche certezza dalla pregressa esperienza ermeneutica ad essa relativa. Per l'altro, pur assente il riferimento alle "cose", presente invece nella frode processuale, non è difficile immaginare una riconduzione dell'immutazione dell'*opus* insistente sul *locus* del controllo alla nozione di immutazione dello stato dei luoghi, in ragione del fatto che la norma è orientata alla tutela delle attività ispettive in relazione ai luoghi produttivi, che pertanto, pur costituendo un *opus* a stretto rigore, sono chiaramente ciò a cui il legislatore pensa parlando dei luoghi oggetto di controllo. Pertanto simili condotte, aventi oggetto l'impianto produttivo, comprensivo di macchinari, scarichi e quant'altro, è preferibile ricondurle a tale modalità della condotta anziché a quella di predisposizione di ostacoli, così evitando di dover ricorrere alla *factio* dell'"ostacolo cognitivo".

Quanto alla predisposizione di ostacoli, è preferibile intenderla – lo si è detto – come condotta fattiva di allestimento di ostacoli materiali laddove non ve ne erano in precedenza, come ad esempio lo scaricamento di ingenti quantità di materiale oppure l'organizzazione di un c.d. *sit-in* dei dipendenti all'ingresso del sito produttivo, così da ostacolare, appunto, l'accesso da parte dei mezzi o del personale necessari all'espletamento dei controlli. Qualche dubbio potrebbe rimanere, casomai, circa la riconducibilità a tale ipotesi di condotte "guastatorie", come la manomissione di sistemi di chiusura elettronica o serrature, ma non appare un problema di particolare importanza, attesa la possibilità di ricondurle piuttosto alla nozione di immutazione dello stato dei luoghi, parimenti incriminata. Più problematico invece è l'aspetto della distruzione, sottrazione od occultamento di materiale documentale, magari informatico, come i c.d. dati di *log* o diagnostici dell'impianto: in questo caso non può di sicuro parlarsi di immutazione dello stato dei luoghi, ma non pare neanche il caso di ritenerle una "predisposizione di ostacoli" e si dovrebbe piuttosto propendere, in nome della frammentarietà del diritto penale, per la non tipicità di tali condotte, ferma la possibilità di ricondurle ad altre ipotesi di reato i cui estremi dovessero integrare. Per converso, vi è in dottrina chi, aderendo alla tesi della compromissione degli esiti del controllo come fattispecie a forma libera, ritiene integrato il delitto *de quo* anche quando si abbia "l'occultamento di documentazione esistente presso l'azienda, il girobolla e l'informativa falsa o carente circa l'attività dell'azienda"¹⁹.

¹⁹ G. AMENDOLA, *Ecreati: il nuovo delitto di impedimento del controllo*, cit.

Infine, il diniego d'accesso, come accennato, non può che intendersi come qualcosa di più del mero rifiuto²⁰, dacché altrimenti si tratterebbe di una modalità mai in concreto suscettibile di integrare la fattispecie di reato, essendo il mero rifiuto inidoneo a causare uno degli eventi tipizzati dal legislatore, cioè impedimento, intralcio, elusione o compromissione degli esiti dei controlli. A fronte dell'attivazione della pubblica amministrazione preposta ai controlli ambientali o di sicurezza e igiene sul lavoro, il diniego d'accesso non può quindi individuarsi in una dichiarazione di volontà contraria all'espletamento delle operazioni, ma deve quanto meno sostanziarsi nella tenuta di una condotta omissiva, questa sì suscettiva di causare uno degli eventi tipici, consistente nel negare all'autorità procedente la propria doverosa cooperazione nell'accedere ai luoghi oggetto di controllo. Esemplificando, quindi, potrebbe trattarsi del rifiuto di aprire i cancelli dell'impianto, mentre il rifiuto di lasciare libero il passo, ostruendo una porta fisicamente con la propria persona, parrebbe piuttosto da ricondursi alla predisposizione di ostacoli, trattandosi di una condotta commissiva di allestimento di un impedimento che non vi sarebbe altrimenti, più che di una condotta omissiva della doverosa collaborazione (non è difatti necessitata la cooperazione del soggetto per entrare da una porta aperta). Diversamente, l'uso della forza fisica parrebbe preferibile farlo rientrare nel diniego d'accesso²¹, trattandosi del ricorso ad una *vis* anziché ad una *res* definibile "ostacolo" in senso stretto. Ad ogni modo, i casi effettivamente dubbî sembrano essere quelli riconducibili anche alla proposta nozione di predisposizione di ostacoli, per cui trattandosi di due condotte equipollenti non risulta determinante tracciare un confine netto fra di esse.

5. Gli eventi alternativi

La fattispecie prevede quattro eventi alternativi: l'impedimento, l'intralcio, l'elusione o la compromissione degli esiti dell'attività di controllo.

I primi due eventi appaiono di facile interpretazione, specie data la loro giustapposizione in sequenza: l'impedimento consisterebbe nella procurata impossibilità, permanente o temporanea (in tal caso si tratterebbe di un reato eventualmente permanente), dell'espletamento delle operazioni da parte dell'autorità preposta, mentre l'intralcio nella sola maggiore gravosità delle operazioni, rese considerevolmente meno

²⁰ *Contra* G. AMENDOLA, *Ecoreati: il nuovo delitto di impedimento del controllo*, cit.; L. RAMACCI, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 392.

²¹ C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 272.

tempestive, più costose, più difficoltose o più lunghe rispetto alle stesse operazioni laddove non vi fosse stata la condotta criminosa²². Nel secondo caso, quindi, il risultato sarebbe comunque raggiunto senza aversi mai un'impossibilità operativa, ma ad un costo in termini di tempo, energia o denaro tale da concretare una effettiva lesione al buon andamento dell'amministrazione, costretta ad un inutile considerevole dispendio di risorse per superare le illegittime resistenze del privato. Non si nasconde che la rispondenza di tale ipotesi al principio di offensività si giochi su una valutazione, quella della rilevante perturbazione delle attività della pubblica amministrazione, che presenta ampi margini di discrezionalità e lascia quindi piuttosto insoddisfatti di conseguenza in punto di determinatezza. Tuttavia, non sembra potersi interpretare diversamente il riferimento legislativo alla nozione di "intralcio". Ciò che è possibile pretendere per rendere meno arbitraria la sussumibilità in questa fattispecie è però che il giudizio di responsabilità si basi su indici fattuali oggettivamente rilevabili che mostrino un marcato discostamento da quelli preventivabili: ad esempio, un aumento delle spese, o del personale impiegato ovvero del tempo necessario al termine delle operazioni superiori a certe soglie numeriche assolute e percentuali, tali da dimostrare l'effettivo perturbamento delle funzioni di vigilanza.

Quanto all'elusione, si tratta di un evento che attiene invece all'*an* del controllo, non alla lesione di efficienza o tempestività di quest'ultimo: ciò che l'agente vuole ed ottiene (o mira ad ottenere nel caso di tentativo) è di sottrarsi al controllo, non di rendere uno specifico controllo impossibile o di inficiarlo²³.

L'ultimo evento alternativo, la compromissione degli esiti dell'attività di vigilanza, suscita invece qualche perplessità in ragione della ampiezza con cui è capace di svolgere la sua funzione di chiusura, correndo il rischio di divenire una ipotesi onnicomprensiva e di fagocitare le altre, oltre a rendere meno pregnante la scelta legislativa di porre un filtro selettivo ai fatti penalmente rilevanti tramite la costruzione di un reato di evento. Con un evento così apparentemente generico, difatti, l'unica vera selezione sarà operata dalle modalità della condotta e dall'accertamento del nesso causale, che dovrà essere particolarmente rigoroso²⁴. Altresì, per evitare il rischio di interpretazioni eccessivamente estensive che confondano l'esito dell'indagine con un suo possibile diverso svolgimento, è preferibile ritenere che questo evento ricorra nei

²² *Cfr.*, in termini simili ma non del tutto sovrapponibili, F. DONELLI, *La fattispecie di impedimento del controllo*, cit., p. 228.

²³ V. F. DONELLI, *La fattispecie di impedimento del controllo*, cit., pp. 229-231.

²⁴ *Cfr.* F. DONELLI, *La fattispecie di impedimento del controllo*, cit., pp. 228-229.

casi in cui la pubblica amministrazione abbia potuto procedere, ma si sia trovata all'esito delle operazioni con dei dati inservibili in quanto non rispondenti alla realtà²⁵. Questo risultato potrebbe, peraltro, servire da spunto per cogliere un parallelo fra questa ipotesi e la disciplina del falso penale, così consentendo di mutuare da quest'ultima costruzioni omologhe a quelle del *falso grossolano*, del *falso innocuo* e del *falso inutile* per escludere la rilevanza di condotte che abbiano causato compromissioni dei dati in esito al controllo le quali siano state o così marchiane da non costituire effettivo impedimento alla funzione di vigilanza, oppure siano innocue od inutili (ad es. perché anche senza di esse i controlli non avrebbero rilevata alcuna anomalia).

²⁵ Così F. DONELLI, *La fattispecie di impedimento del controllo*, cit., p. 229.